SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero per le politiche agricole

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo di efficacia di prodotti fitosanitari.

Riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo ai fini della determinazione dei residui di prodotti fitosanitari.

99A4260-99A4261

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1999, n. **154.**

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, al fine di evitare i gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche in corso nei Balcani e conseguentemente di provvedere all'immediato risarcimento delle marinerie coinvolte dal fermo pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0236

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1999.

Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, recante «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministraizoni»;

Visti i propri decreti del 19 maggio 1995 e del 2 dicembre 1997 di individuazione di settori di erogazione di servizi pubblici;

Visto lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato;

Visto il proprio decreto del 10 novembre 1998 contenente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l'allegato schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato.

Art. 2.

I soggetti che forniscono i servizi pubblici del settore idrico inviano al Dipartimento della funzione pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della carta dei servizi e dei successivi aggiornamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* PIAZZA

Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato

PREMESSA

Questo documento è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria, commercio ed artigianato e con la collaborazione dei rappresentanti dei gestori e dei fornitori del servizio idrico.

Esso costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 ("Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" - Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995).

Lo schema è lo strumento attraverso il quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994) riceve una traduzione settoriale, al fine di favorire l'adozione della carta dei servizi da parte dei gestori del servizio idrico integrato.

La carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- miglioramento della qualità dei servizi forniti;
- miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi.

All'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico.

DEFINIZIONI

Nel presente testo s'intendono:

- per **direttiva**, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
- per **gestore o gestori**, gli enti o le aziende che, a diverso titolo, gestiscono o forniscono il servizio idrico;
- per **schema**, questo schema generale di riferimento;
- per **carta o carta aziendale**, la carta dei servizi pubblici degli enti e delle aziende del settore idrico;
- per **Dipartimento**, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per **Ministeri**, il Ministero dei Lavori Pubblici, dell’Ambiente, della Sanità e dell’Industria, commercio ed artigianato.
- per **Autorità concedente**, il titolare pubblico della funzione cui il servizio si riferisce.
- per **Comitato**, il Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi pubblici, di cui alla direttiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente schema s'inserisce in un quadro normativo di settore, quello del servizio idrico, molto complesso, che ha subito di recente grandi cambiamenti, ancora non giunti a compimento, e per il quale si annunciano ulteriori evoluzioni.

Il corpo normativo fondamentale è rappresentato:

- dal testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;
- dal testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;
- dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti;
- dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;
- dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti;
- dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;
- dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali;
- dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente;
- dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore.

Esistono, inoltre, numerose disposizioni (soprattutto derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie) relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, così come una normativa specifica relativa agli agenti inquinanti.

Ma è la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (e la susseguente normativa di applicazione) ad avere i maggiori punti di contatto con il presente schema, in quanto disciplina aspetti rilevanti della qualità del servizio.

Si tratta di una legge che ha l'obiettivo di favorire un serio recupero di efficienza nella gestione del servizio idrico pubblico, prevedendo: la nascita del servizio idrico integrato; la definizione degli ambiti territoriali ottimali; la gestione e la tariffa del servizio; la vigilanza ed il controllo sull'uso delle risorse idriche.

L'architettura della legge si fonda sulla unitarietà del ciclo dell'acqua (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione) e sulla gestione imprenditoriale del servizio, proprio per recuperare efficienza e migliorare la qualità del servizio per i cittadini.

A seguito della legge nazionale, ogni Regione deve emanare un proprio provvedimento di attuazione. Le procedure sono complesse, richiedono il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali degli enti locali ed un elevato grado di definizione sia tecnica che economica.

Si ricorda, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 che, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, disciplina:

a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti;

e) le direttive e i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito ottimale nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile.

ARTICOLAZIONE DELLO SCHEMA

Questo schema è articolato in una premessa e due parti:

a) la premessa descrive gli aspetti generali dello schema;

b) la prima parte contiene informazioni di carattere generale e costituisce riferimento per la redazione delle carte da parte dei singoli gestori;

c) la seconda parte riporta quattro schede relative ad altrettanti aspetti del servizio idrico e gli allegati.

PARTE PRIMA

ASPETTI GENERALI

La carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto, tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi.

La carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili:

a) uso civile domestico;

b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);

c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.

Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza dal gestore.

Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura.

La carta dei servizi assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del gestore.

Essa indica, altresì, precise modalità per le segnalazioni da parte dei cittadini e per le relative risposte da parte dei gestori.

Il gestore prevede le modalità per rendere disponibile all'utente la carta del servizio idrico integrato, oltre che al momento della sottoscrizione del contratto, anche su richiesta dell'utente stesso.

I contenuti della carta dei servizi costituiscono elemento di valutazione da parte dell'Autorità concedente del servizio al momento dell'affidamento o del rinnovo del servizio idrico integrato al gestore.

I gestori provvedono, nelle fasi di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio idrico integrato è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva.

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

I gestori del servizio:

- si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;
- garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

Continuità

Costituisce impegno prioritario dei gestori garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata.

Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.

Partecipazione

L'utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.

Per gli aspetti di relazione con l'utente, i gestori garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture.

Cortesia

I gestori si impegnano a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

Efficacia ed efficienza

I gestori perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

I gestori pongono la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.

Condizioni principali di fornitura

Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono riportate in allegato alla carta come estratto/spiegazione del contratto di fornitura.

STRUTTURA TIPO DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ogni carta dei servizi deve contenere un indice che permetta la facile consultazione da parte degli utenti.

A titolo puramente esemplificativo, si propone la seguente struttura-tipo di indice delle carte:

Sez. I Presentazione del soggetto erogatore e principi fondamentali

Sez. II Informazioni sintetiche sulle strutture e i servizi forniti

Sez. III Impegni e standard di qualità e modalità di verifica

Sez. IV Procedure di reclamo e modalità di rimborso e ristoro.

In alternativa, i contenuti delle sezioni II e III possono essere articolati per aree tematiche.

In ciascuna carta, inoltre, i soggetti erogatori provvedono a definire, nell'ambito degli aspetti di relazione e di comunicazione con l'utenza, precisi impegni in materia di :

riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente;
procedure di dialogo tra cliente ed azienda;
procedure e casistiche per i rimborsi;
copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose.

Qualora il gestore operi su più servizi che possono presentare analogie gestionali e contrattuali con il servizio idrico integrato, può predisporre un'unica carta per più servizi; in tal caso, nel rispetto delle norme e delle specificità di ciascun servizio, il gestore dovrà possibilmente adottare criteri omogenei per attività similari (tempi caratteristici, criteri di accesso al servizio, procedure di reclamo, organi di tutela, ecc.), allo scopo di semplificare complessivamente il rapporto con l'utente.

FATTORI E INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD

Per **fattori di qualità** si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente.

Gli **indicatori di qualità** sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun **fattore di qualità**, i livelli prestazionali del servizio erogato.

L'individuazione di **indicatori di qualità** costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative della clientela nel tempo.

Lo **standard** (o livello di servizio promesso) è il valore da prefissare, da parte del soggetto erogatore, in corrispondenza di ciascun **indicatore di qualità.**

Lo **standard** può essere:

- formulato sulla base di indicatori quantitativi, cioè direttamente misurabili, e può essere **specifico** o **generale**. E' **specifico** quando è riferito alla singola prestazione resa ed è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all'utenza. (Esempio di standard specifico: numero di giorni occorrente per l'attivazione della fornitura a decorrere dalla stipula del contratto).

  E' **generale** quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore. (Esempio di standard generale: tempo medio di attesa agli sportelli).
- formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. (Esempio: cortesia del personale).

Lo **standard** ha, essenzialmente, due valenze:

- costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità (v. Tit. II, paragrafo 1, comma 7, della direttiva);
- costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio garantito.

L'adozione degli **standard** è accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 1, comma 3, della **direttiva**.

Gli **standard** devono essere sottoposti a continuo monitoraggio.

La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, i gestori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre al **Comitato**, sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 5, comma 2, della **direttiva**.

GLI ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1)

I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate, i gestori comunicano tempestivamente all'utente il nuovo termine ed il motivo del rinvio.

Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario.

Nelle rispettive carte, i gestori definiscono i seguenti fattori di qualità:

Tempo di preventivazione

E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno del gestore di effettuare il sopralluogo.

Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o si devono ricevere permessi di terzi, il gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica

E' il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento è comunicato di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete.

Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica

E' il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro.

Tempo per la cessazione della fornitura

E' il tempo massimo a disposizione del gestore per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso.

Allaccio alla pubblica fognatura

E' il tempo massimo tra la data di richiesta documentata da parte dell'utente e l'esecuzione dell'allaccio, nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali, il cui stralcio dovrà essere riportato nelle singole carte.

Accessibilità al servizio (Scheda n. 2)

Periodo di apertura al pubblico degli sportelli

I gestori definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.

Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8.00 - 18.00 nei giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8.00 - 13,00 il sabato.

Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio informazioni

I gestori indicano quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari nonché quelle che possono essere espletate per corrispondenza.

Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un servizio informazioni per via telefonica per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato.

Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento

I gestori indicano i giorni e le ore nelle quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità previste, il più possibile differenziate.

Facilitazioni per utenti particolari

Vengono indicate le possibilità offerte dai gestori per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi, quali:

- procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio più rapidi rispetto a quelli espressi negli standard applicabili alla totalità della clientela per portatori di handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- facilitazioni di accesso ai servizi aziendali (rampe, servizi igienici, porte automatiche) per portatori di handicap;
- percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e per cittadini con malattie o condizioni fisiche per le quali sono controindicate attese.

Rispetto degli appuntamenti concordati

I gestori si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente.

Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell'intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente.

Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) richiesta all'utente, da concordarsi anche in relazione alle esigenze di quest'ultimo. La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, (ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente), deve essere indicata nella relazione annuale al **Comitato**.

Tempi di attesa agli sportelli

I gestori indicano i tempi medi e massimi di attesa agli sportelli, in funzione della tipologia di sportello.

Risposta alle richieste scritte dagli utenti

I gestori indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo al gestore) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta.
Tutta la corrispondenza dovrà riportare l'indicazione del referente dell'utente ed il numero telefonico interno.

Risposta ai reclami scritti

Vengono indicati i tempi entro i quali i gestori si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede la certificazione postale o la data di protocollo di arrivo al gestore ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario), nella forma più adeguata.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.

Gestione del rapporto contrattuale (Scheda n. 3)

Fatturazione

I gestori indicano, per ogni tipologia di utenza, la periodicità della fatturazione, che deve avere cadenza almeno semestrale, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione.
La lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno.
E' assicurata all'utente, almeno nei casi di collocazione in proprietà privata del contatore, la possibilità di autolettura.
Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi.

Rettifiche di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione).

Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione.

La rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente.

Morosità

In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio.

I gestori indicano i mezzi con i quali è preavvisato l'utente di tale sospensione e le modalità per evitare la sospensione stessa. Tale preavviso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni e dovrà essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata.

I gestori comunicano le modalità ed i tempi per il ripristino della fornitura, che dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'Autorità competente.

In quest'ultimo caso, è facoltà del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all'utente.

I gestori individuano procedure specifiche per i casi di erronea azione per morosità.

In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

Verifica del contatore

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del gestore.

I gestori indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica.

Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali i gestori comunicano all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati.

Verifica del livello di pressione

Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

I gestori indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente.

Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale i gestori sono tenuti a concordare l'appuntamento con l'utente.

Continuità del servizio (Scheda n. 4)

Continuità e servizio di emergenza

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza.

Comunque, il gestore si impegna, qualora ciò si dovesse verificare, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite da indicare non superiore alle 48 ore, il gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

Tempi di preavviso per interventi programmati

Vengono indicate, con un periodo di tempo indicato dal gestore non inferiore a due giorni di anticipo, le modalità di preavviso di lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio.

Durata delle sospensioni programmate

I gestori indicano i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore.

Pronto intervento

I gestori comunicano la disponibilità di servizi di pronto intervento e relative modalità di accesso in tutti i periodi dell'anno e del giorno.

Vengono inoltre indicati sia per servizio di acquedotto che di fognatura:

- il tempo massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana;
- le prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento ;
- il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprietà del gestore installati fuori terra;
- il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata;
- il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto;
- il tempo massimo per avvio interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Viene, altresì, indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente può accedere al servizio.

Crisi idrica da scarsità

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle reti di acqua potabile e reflua, indicando nella relazione annuale al **Comitato** i risultati della ricerca.

INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possono interessarlo, i gestori definiscono gli strumenti da utilizzare.

I gestori individuano, inoltre, idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio.

In particolare, ciascun gestore:

- assicura l'utente della corrispondenza dell'acqua erogata ai vigenti standard di legge; in particolare, è tenuto a fornire, su richiesta di questo, i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei:
  - durezza totale in gradi idrotimetrici (°F) ovvero in mg/l di Ca
  - concentrazione ioni idrogeno in unità e decimi di pH

- residuo fisso a 180°C in mg/l
- nitrati in mg/l di NO_3
- nitriti in mg/l di NO_2
- ammoniaca in mg/l di NH_4
- fluoro in µ/l di F
- cloruri in mg/l di Cl

- rende note agli utenti, tramite appositi opuscoli, le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente fra le due parti;
- informa sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di lettura contatori, nonché sulle agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari il gestore informa annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette;
- informa l'utenza circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata;
- informa l'utenza circa l'andamento del servizio di fognatura e depurazione; in particolare è tenuto a fornire informazioni in merito ai fattori di utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione;
- informa l'utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti;
- rende note, nei locali accessibili agli utenti o nelle comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione di eventuali reclami;
- predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio;

- predispone servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.);
- assicura inoltre un servizio di informazioni relative al gestore ed alla generalità dei servizi;
- si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio facile ed accessibile;
- effettua periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell'utente in questo campo.

I gestori, inoltre, si impegnano:

- a curare la funzionalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica.
- a riportare nella carta, in sintesi, le modalità di accesso agli atti, in conformità alle norme vigenti.

I gestori, infine, rendono noti agli utenti i contenuti della relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio.

LA TUTELA

La gestione dei reclami

I gestori definiscono, nelle carte aziendali, una procedura di reclamo.

A tale scopo, si attengono alle seguenti indicazioni:

a) qualsiasi violazione dei principi indicati nella carta può essere segnalata al gestore dall'utente attraverso un reclamo in forma scritta o verbalmente di persona presso l'ufficio indicato dal gestore ed il cui indirizzo e numero telefonico è riportato nei documenti contrattuali. Nel caso di reclamo fatto di persona, è compito dell'addetto redigere verbale da far sottoscrivere all'utente;

b) al momento della presentazione del reclamo, l'utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito;

c) entro il termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione del reclamo sulla presunta violazione, il gestore riferisce all'utente l'esito degli accertamenti compiuti e si impegna anche a fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate;

d) semestralmente il gestore è tenuto a riferire al **Comitato** circa il numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi;

e) almeno una volta all'anno, il gestore predispone un resoconto, a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, contenente, oltre alle informazioni di cui al punto d), indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni;

Per la definizione delle procedure di reclamo, può farsi riferimento alla norma UNI 10600; in particolare, il gestore deve prevedere una apposita funzione o procedura che garantisca lo svolgimento di tutta l'attività in materia di reclami, finalizzandola anche al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Controlli esterni

L'utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dal punto precedente, può rivolgere reclamo, con la relativa documentazione, al **Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche**, presso il Ministero dei Lavori pubblici. Il reclamo stesso è invece rivolto all'organo di vigilanza o di garanzia a livello regionale o di ambito, qualora questo sia stato costituito, con atto notificato al pubblico, ai sensi dell'art. 21, comma. 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

L'utente, prima di attivare la procedura prevista dal comma precedente, può rivolgersi ad altri eventuali organi di tutela, indicati nella carta dei servizi nelle forme e nei modi dalla stessa previsti.

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

I gestori effettuano rilevazioni periodiche sul grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio erogato.
I gestori indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti.
Sulla base delle rilevazioni effettuate, i gestori si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente ed a renderlo disponibile agli utenti e alle Associazioni dei consumatori.

SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI

I gestori indicano i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio.

RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

I gestori individuano ed indicano gli standard specifici da assoggettare a rimborso, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal soggetto erogatore.
I gestori riconoscono agli utenti che ne fanno richiesta, sulla base di documentazione comprovante il mancato rispetto di tali standard, un rimborso forfetario unico per ogni contratto d'utenza, la cui entità deve essere preventivamente stabilita per ciascuno di essi e riportata nelle carte.
Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo dei gestori in caso di recapito diretto).

Riconosciuta la validità della richiesta, i gestori accreditano l'importo sulla prima bolletta utile, o adottano altra forma di accredito ritenuta opportuna; in caso negativo ne danno comunicazione scritta e motivata all'utente.

VALIDITÀ DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle carte tramite gli strumenti informativi indicati al paragrafo **Informazione all'utenza**.

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'Autorità pubblica.

PRIMA ATTUAZIONE

In attesa della realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori che operano su singoli o multipli segmenti del ciclo integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) provvedono in ogni caso alla predisposizione di carte dei servizi riferite ai singoli servizi gestiti, ricercando il massimo livello di coordinamento all'interno del ciclo.

PARTE SECONDA

SCHEDE

SCHEDA n. 1 ASPETTO DEL SERVIZIO: Avvio del rapporto contrattuale

FATTORI DI QUALITÀ	INDICATORI DI QUALITÀ	STANDARD (valori)	TIPOLOGIA STANDARD	NOTE
Tempo di preventivazione	Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente	Numero di giorni	Specifico	Con o senza sopralluogo
Tempo di esecuzione dell'allacciamento	Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione dell'allacciamento, al netto di eventuali autorizzazioni	Numero di giorni	Specifico	Senza lavori di adeguamento rete; al netto di lavori a cura e spese da parte dell'utente; salvo esigenze peculiari
Tempo per l'attivazione della fornitura	Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura	Numero di giorni	Specifico	
Tempo per l'attivazione o riattivazione della fornitura	Tempo massimo per la riapertura del contatore e l'attivazione o la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, al netto di eventuali autorizzazioni e/o certificazioni	Numero di giorni	Specifico	Senza modifica della potenzialità del contatore
Tempo per la cessazione della fornitura	Tempo massimo per la cessazione della fornitura	Numero di giorni	Specifico	
Tempo di allaccio alla pubblica fognatura	Tempo massimo tra la richiesta dell'utente e l'allaccio alla fognatura	Numero di giorni	Specifico	

SCHEDA n. 2 ASPETTO DEL SERVIZIO: Accessibilità al servizio

FATTORI DI QUALITÀ	INDICATORI DI QUALITÀ	STANDARD (valori)	TIPOLOGIA STANDARD	NOTE
Apertura degli sportelli dedicati o partecipati	Giorni di apertura e relativo orario	Numero di giorni di apertura e relativo orario	Generale	
Svolgimento delle pratiche per telefono e/o per corrispondenza	Giorni di apertura e relativo orario	Numero di giorni di disponibilità e relativo orario	Generale	Giorni e relativo orario di disponibilità del servizio
Forme e modalità di pagamento	Indicazione dei punti di pagamento, degli orari di accesso e dell'eventuale onere a carico dell'utente	Numero dei punti, indicazione degli orari e dell'eventuale onere	Generale	
Facilitazioni per utenti particolari	Tipologia ed estensione di strumenti di supporto per particolari categorie di utenti (es. handicappati)	Numero e tipologia delle facilitazioni	Generale	Per tipologia
Rispetto degli appuntamenti concordati	Scostamento massimo rispetto all'appuntamento o al giorno e/o alla fascia oraria di disponibilità richiesta all'utente	Giorni/ore	Specifico	Per tipologia di richiesta
Attesa agli sportelli	Tempo di attesa agli sportelli	Minuti di attesa agli sportelli (media)	Generale	Distinzione per tipologia di sportello fisico
Risposta alle richieste scritte degli utenti	Tempo massimo di prima risposta a quesiti e richieste di informazioni scritte	Numero di giorni	Specifico	Per tipologia di quesiti e richieste
Risposta ai reclami scritti	Tempo massimo di prima risposta ai reclami scritti	Numero di giorni	Specifico	Distinzione dei reclami in funzione del fatto che richiedano o meno un sopralluogo

SCHEDA n. 3 ASPETTO DEL SERVIZIO: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

FATTORE DI QUALITÀ	INDICATORI DI QUALITÀ	STANDARD (valore)	TIPOLOGIA	NOTE
Fatturazione	Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	Numero di fatturazioni	Generale	Distinto per tipologia di fornitura
Fatturazione	Fatturazioni annuali	Numero di fatturazioni	Generale	Distinto per tipologia di fornitura
Rettifiche di fatturazione	Tempo massimo per la rettifica della fatturazione dalla comunicazione dell'utente e di restituzione dei pagamenti in eccesso	Numero di giorni	Specifico	
Verifica del contatore	Tempo massimo per la verifica del contatore su richiesta dell'utente	Numero di giorni	Specifico	
Verifica del livello di pressione	Tempo massimo per la verifica del livello di pressione sulla rete su richiesta dell'utente	Numero di giorni	Specifico	
Strumenti informativi	Temi di informazione e relativi strumenti utilizzati	Indicazione dei temi e degli strumenti	Generale	

SCHEDA n. 4 **ASPETTO DEL SERVIZIO: Continuità del servizio**

FATTORE DI QUALITÀ	INDICATORI DI QUALITÀ	STANDARD (valori)	TIPOLOGIA STANDARD	NOTE
Interventi programmati	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportanó una sospensione della fornitura	Numero di giorni	Generale	
Sospensioni programmate	Durata massima delle sospensioni programmate della fornitura	Numero di ore/giorni	Specifico	
Pronto intervento	Modalità di accesso al servizio e tempi massimi di intervento	24h/24h	Generale	Tempi massimi in funzione delle diverse situazioni
Ricerca programmata delle perdite	Chilometri sottoposti annualmente a controllo su totale chilometri rete	Numero di chilometri	Generale	Reti di distribuzione e fognarie

ALLEGATI ALLO SCHEMA GENERALE

Livelli minimi dei servizi

Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n.36/94, entro i tempi indicati nel programma di interventi di cui all'art.11, comma 3, della stessa legge, resi noti all'utenza.

In particolare, si citano i seguenti livelli minimi:

per le utenze domestiche:

a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;

b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);

c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota minima piezometrica che è in grado di assicurare nel punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti;

d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m., salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi, i livelli minimi di cui alle lettere a) e b) sono definiti nel contratto d'utenza, mentre rimangono validi i livelli minimi di cui alle lettere c) e d).

Le indicazioni, sul contratto di fornitura utenza, di livelli piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui ai precedenti punti c) e d), vanno previste per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere dall'inizio di validità delle rispettive "carte", nonché, per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di modifiche od aggiornamenti contrattuali.

Il gestore è comunque tenuto a garantire i livelli qualitativi dettati dalla normativa vigente.

L'azienda si impegna, inoltre, ad assicurare all'utenza più elevati livelli di servizio rispetto a quelli minimi, sulla scorta di quanto stabilito nelle convenzioni fra Enti Locali e gestori. L'azienda si impegna ad effettuare indagini a campione al fine di valutare il consenso o il dissenso e le aspettative degli utenti sul servizio erogato e sui progetti in corso.

L'azienda si impegna ad effettuare gli interventi in base alla segnalazione di guasti entro i tempi che sono stabiliti in corrispondenza ai livelli di guasto e di rischio descritti nei punti successivi.

Continuità del servizio

Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati.

Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:

- reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;
- adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio approvato dal soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

Crisi qualitativa

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

Il gestore comunica altresì all'Ente, affidatario responsabile del coordinamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n.36/94, nonché alle Province e ai Comuni che detengono il potere di controllo sull'attività del gestore, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.

Segnalazione guasti

Il servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.

Servizio informazioni

Il gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica con operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 il sabato.

Il servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta automatica, purché sia consentito all'utente il ricorso all'operatore.

Accesso agli sportelli

Gli sportelli del gestore debbono essere adeguatamente distribuiti in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio.

Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, nell'intervallo 8,00 - 18,00 nei giorni feriali e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8,00 - 13,00 il sabato.

Pagamenti

Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- conto corrente postale.

Per il pagamento degli oneri di contratto o di prestazioni accessorie deve essere consentito il pagamento anche a mezzo bonifico bancario.

Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente.

Informazione agli utenti

Il gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio erogato.

Reclami

Il gestore assicura, in tempi da definire in convenzione, risposta scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.

Penali

La convenzione prevede i criteri per la determinazione di penali o rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi imputabili a quest'ultimo.

Lettura e fatturazione

La lettura dei contatori è effettuata almeno due volte all'anno, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.

La scadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre.

E' assicurata all'utente la possibilità di autolettura.

Sistema di Qualità

Il soggetto gestore deve adottare un Sistema di Qualità quando l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema, allegato alla Convenzione, è redatto conformemente alle norme della serie UNI 29000, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio.

Il Sistema di Qualità deve essere dotato di un inventario informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un idoneo Sistema Informativo Territoriale, e atto a consentire nel modo più efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione, la manutenzione programmata e l'aggiornamento della situazione patrimoniale dei cespiti.

Il Sistema di Qualità deve inoltre comprendere un piano di manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore.

Ulteriori impegni dei gestori

Il gestore si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di acque potabili e reflue ed i livelli minimi di sicurezza e qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della legge n.36/94.

In particolare, sono garantiti i seguenti servizi:

- servizio di controllo interno dell'acqua potabile distribuita per il quale il gestore deve mettere in opera dispositivi di controllo in rete; i prelievi e le analisi di laboratorio debbono garantire, al punto di consegna all'utente, il rispetto dei limiti minimi indicati dalle vigenti disposizioni di legge;
- servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura, con prelievi e analisi di laboratorio verificando altresì la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema;
- servizio di controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione nonché dei reflui della depurazione attraverso prelievi e analisi di laboratorio.

I gestori indicano nella relazione annuale al **Comitato** l'entità e la tipologia dei controlli effettuati.

In tale relazione, il gestore fornisce informazioni in merito alle problematiche ambientali affrontate durante l'esercizio annuale, comprensive dell'impatto ambientale prodotto dalle infrastrutture di approvvigionamento, trattamento, collettamento e depurazione e delle misure adottate per mitigare gli effetti negativi per l'ambiente.

99A4300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 1999.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1999 «Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e per il recupero dei siti Unesco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1998 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1999;

Visto l'accordo della Lotteria europea sottoscritto in sede A.E.L.L.E - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1999, individuata nella Lotteria europea 1999 «Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e per il recupero dei siti Unesco» nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di euro 2.500.000 con la sottoscrizione di n. 34 quote di euro 20.000 ciascuna per complessive ecu 680.000, pari a circa lire italiane 1.316.657.000, a favore dell'A.E.L.L.E.;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria europea 1999 «Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e per il recupero dei siti Unesco», avrà inizio il 24 maggio 1999 e si concluderà il 16 ottobre 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti quarantaquattro serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di euro 2.500.000 si volgeranno il giorno 16 ottobre 1999 alle ore 20,30 a Hilversum (Paesi Bassi) con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del Paese partecipante alla lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente 125 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun Paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità del precedente punto *b),* si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Qualora, in base al procedimento di cui al suindicato punto 2), l'Italia venga designata quale Paese vincente il premio europeo e il biglietto individuato a seguito della procedura di cui ai punti 1) e 3) risulti invenduto, il giorno 17 ottobre 1999, alle ore 20 presso la Direzione generale dei monopoli di Stato - Sala «G.G. Belli», via Anicia, 11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1577, e successive modificazioni, alla estrazione di un biglietto venduto per l'attribuzione del premio europeo.

In ogni caso, e comunque subito dopo l'eventuale estrazione del biglietto vincente il premio europeo, nella sede suindicata si procederà, con le citate modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1677/1948, alle estrazioni per l'attribuzione dei premi

nazionali, nel numero e nell'entità che saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 16 ottobre 1999 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data del 17 ottobre 1999, come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria, nel numero e nell'importo che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi e di cui al successivo art. 6, con le imbarcazioni classificatesi nella gara velica «Trofeo Amicizia Iscyra» di Castelletto di Brenzone - Lago di Garda.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalla graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria nel caso di giudizio «ex-aequo» di più imbarcazioni, si effettuerà il sorteggio tra le imbarcazioni classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più imbarcazioni per uno dei posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo fino al numero delle imbarcazioni giudicate «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati delle operazioni.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria europea 1999 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 12 ottobre 1999. Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,30 del 16 ottobre 1999.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di giovedì 14 ottobre 1999.

Art. 8.

La dott.ssa Carmen Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo della medesima amministrazione.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 680.000 pari a circa L. 1.316.657.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 maggio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 30

99A4409

DECRETO 14 maggio 1999.

Regolamento per l'assegnazione dei premi della manifestazione denominata «Gioco del terno» - Lotteria europea 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998;

Visto il decreto n. 04/82759 relativo alle modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1999 «Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli e per il recupero dei siti Unesco»;

Considerato che nel corso di una trasmissione televisiva della RAI, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della suddetta Lotteria europea, saranno messi in palio premi da attribuire ai possessori dei biglietti attraverso meccanismi di sorte;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre adottare uno specifico regolamento che ne preveda le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

Al biglietto della Lotteria europea 1999 è annessa una cedola staccabile destinata allo svolgimento della manifestazione per l'attribuzione di premi settimanali, denominata «Gioco del Terno».

Il gioco si svolgerà nel corso della trasmissione televisiva «Lotto alle otto», in onda su Raidue alle ore 20, nel periodo 5 giugno 1999/16 ottobre 1999.

Sulla cedola annessa al biglietto sono presenti due spazi coperti da speciale vernice sulla quale è impressa la scritta «Gratta qui». Lo spazio superiore cela l'immagine di uno dei siti Unesco collegati alla lotteria e a tale finalità verrà utilizzata una serie di sei siti, ognuno dei quali è presente in ogni blocco di 729.000 biglietti; lo spazio inferiore cela tre numeri, relativi alle estrazioni del lotto, compresi tra 1 e 90.

I possessori dei biglietti che, dopo aver asportato la speciale vernice, avranno realizzato un terno rinvenendo nelle tre caselle, nell'ordine, i numeri primi estratti rispettivamente sulle ruote di Bari, Cagliari e Torino, nella estrazione del gioco del lotto del sabato, vinceranno un premio di L. 10.000.000.

Nella suddetta trasmissione televisiva, nello stesso sabato dell'estrazione del terno o il lunedì successivo, verrà estratto a sorte uno dei siti Unesco; se il vincitore del terno rinverrà nella stessa cedola oltre al terno, il sito corrispondente a quello estratto, in luogo del premio di L. 10.000.000 realizzerà la vincita di L. 100.000.000.

Ciascun sito estratto sarà escluso dalle estrazioni successive fino al completamento dell'estrazione di ogni serie di sei siti.

Qualora ricorra la necessità di ulteriori emissioni di biglietti, ogni blocco di 729.000 biglietti sarà individuato da un nuovo sito.

I vincitori dei premi, per ottenere il pagamento delle vincite, dovranno spedire la cedola vincente, unitamente a domanda in bollo, all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del bollettino ufficiale della Lotteria europea 1999 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le cedole vincenti devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità della cedola e, quindi, della vincita.

Art. 2.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui al precedente articolo si svolgeranno sotto la vigilanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 31

99A4410

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. n. 688 del 1º aprile 1999 con la quale il dirigente dell'A.C.I. - ufficio provinciale di L'Aquila ha chiesto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 19 aprile 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con la nota n. 1/665/24 del 9 aprile 1999;

Vista la nota n. 779 del 23 aprile 1999 dell'A.C.I. - ufficio provinciale di L'Aquila, con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura dello sportello al pubblico il 19 aprile 1999;

Visto il decreto prot. n. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 19 APRILE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A4301

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Considerato che il dirigente dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Teramo, ha richiesto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura dell'ufficio al pubblico il giorno 19 aprile 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con la nota n. 1/728/24 del 13 aprile 1999;

Vista la nota n. 173 del 7 maggio 1999 dell'A.C.I. - ufficio provinciale di Teramo, con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura dello sportello al pubblico il 19 aprile 1999;

Visto il decreto prot. n. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 19 APRILE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - A.C.I. - ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 maggio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A4302

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 6 maggio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Aino Sinikka Frilander i titoli professionali conseguiti in Finlandia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal Provveditorato agli studi di Perugia, sostenute dall'interessata il 20 maggio 1999;

Decreta:

Il titolo «Lastentarhanopettajan tutkinto» conseguito in Finlandia della sig.ra Aino Sinikka Frilander, nata a Kotka (Finlandia) il 5 giugno 1953, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente coordinatore: GIOMBOLINI

99A4303

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 20 maggio 1999.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sovana», presentata dalla federazione provinciale coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto, fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sovana», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1999;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sovana» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sovana» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Sovana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comina 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono pone in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Sovana», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni delle normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertarnenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sovana» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOVANA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sovana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.

Per le prime tre tipologie, in luogo della indicazione rosso, è consentita, quando ricorrono i requisiti di cui al successivo articolo, la menzione dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione di vitigno):

Sangiovese: almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.

I vini a D.O.C. «Sovana» rosso superiore con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Sovana» è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano.

La delimitazione inizia: a nord dall'incrocio dei comuni di Sorano, Semproniano e Manciano, prosegue a ovest lungo il limite comunale di Manciano fino alla strada provinciale della Follonata. Scende a sud inoltrandosi nel comune di Manciano, per la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea

di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivavio. Prosegue a sud lungo il corso del fiume Albegna fino all'intersecazione con la strada di bonifica n. 17. Segue detta strada passante per case del Lasco, prosegue poi per la strada di bonifica n. 19 che passa per case Pinzuti, per Casalnuovo e case Poggio Lepraio (quota 39). La delimitazione segue sulla strada statale n. 74 fino alla località Sgrillozzo e si innesta nella strada provinciale della Vallerana, proseguendo verso sud-est fino a raggiungere il confine fra il comune di Manciano e il comune di Capalbio. Prosegue a nord lungo il confine comunale di Manciano, Pitigliano e Sorano per ricongiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati;

La densità dell'impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli in uso nella zona.

È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia «Sovana»	Produzione uva tonnellate/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Rosso e rosato	11	10,50 vol.
Rosso superiore e rosso con la menzione del vitigno	9	11,50 vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera provincia di Grosseto.

Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla produzione della tipologia «rosso» e della tipologia «rosato» purché risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa vino/uva	Produzione massima vino/ha
Rosso e rosato	70%	77 Hl
Rosso superiore e rosso con menzione del vitigno	70%	63 Hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita.

I vini rossi con le specificazioni del vitigno, che sono stati oggetto di invecchiamento in botte di legno, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, e di un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, possono essere designati con la menzione «riserva».

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale di 11,50 e senza la specificazione del vitigno, possono essere designati con la menzione «Superiore».

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
Rosato	1° gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso	1° marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Superiore	1° giugno (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Riserva ..	1° maggio (30 mesi dal 1° novembre anno vendemmia)

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Sovana» rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Sovana» rosso superiore:

colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;
sapore: corposo, armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, talvolta con note prevalenti di ciliegia e viola;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Aleatico:

colore: rosso rubino acceso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. di cui almeno 9, 50 svolti;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con note speziate;

sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: tipico con note fruttate;

sapore: ampio e vellutato;

titolo alcometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo 20 g/l;

«Sovana» Rosato:

colore: rosato con riflessi rosso rubino;

odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: armonioso, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di origine controllata «Sovana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione qualificativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, vigna e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

L'indicazione dell'annata di produzione è sempre obbligatoria per le tipologie «Superiore» e «Riserva».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione della tipologia «Rosso Superiore» e «Riserva» per i quali è consentita l'immissione al consumo in recipienti di vetro fino a cinque litri obbligatoriamente chiusi con tappo di sughero per ciò che concerne la presentazione.

Per la tappatura, di tutti i vini, è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità di litri 0,750 e di litri 1,500.

Per tutti i vini i recipienti fino a litri 5 devono essere di vetro.

99A4304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «ARSA - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Donato Val di Comino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 1° dicembre 1998 dal quale si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «ARSA - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in San Donato Val di Comino (Frosinone), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «ARSA - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in San Donato Val di Comino (Frosinone), costituita in data 1° marzo 1980 con atto a rogito del notaio dott. Gamberale Luigi di Cassino, omologato dal tribunale di Cassino (Frosinone) con decreto 11 aprile 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Roberto Celenza, domiciliato in Ceccano (Frosinone), via Peschieta n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4305

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CIPSED S.c.r.l.» - Cooperativa di interventi pedagogici nel sociale contro l'emarginazione e la devianza a responsabilità limitata, in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1999 dal quale si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro e sociale «Cooperativa di interventi pedagogici nel sociale contro l'emarginazione e la devianza a responsabilità limitata» in sigla «CIPSED S.c.r.l.», con sede in Bari, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro e sociale «Cooperativa di interventi pedagogici nel sociale contro l'emarginazione e la devianza a responsabilità limitata» in sigla «CIPSED S.c.r.l.», con sede in Bari, costituita in data 18 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Guaragnella di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 12 novembre 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il rag. Giuseppe Vacca, domiciliato in Bitonto, via Mons. P. E. Berardi n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4306

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Santa Filomena a r.l.», in Villa S. Giovanni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 10 dicembre 1998 con la quale il tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Santa Filomena a r.l.», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria);

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Santa Filomena a r.l.», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita in data 17 giugno 1983 con atto a rogito del notaio dott. Osvaldo Carillio di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto del 15 luglio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile, ed il dott. Rosario Spinella, domiciliato in Via Santa Caterina n. 107/d, Reggio Calabria, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4307

DECRETO 3 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Torre di Monselice a r.l.», in Monselice.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 aprile 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «La Torre di Monselice a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1969 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della società cooperativa edilizia «La Torre di Monselice a r.l.», avente sede in Monselice (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 30 ottobre 1963, repertorio n. 11734, registro società n. 5540, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 427/81830, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 3 maggio 1999

Il dirigente: ORLANDI

99A4308

DECRETO 3 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «2 G a r.l.», in Treponti di Teolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 19 febbraio 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «2 G a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1991 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della Società cooperativa edilizia «2 G a r.l.», avente sede in Treponti di Teolo (Padova), costituita per rogito notaio dott. Todeschini Giovanni in data 8 febbraio 1998, repertorio n. 32752, registro società n. 30604, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1999/235022 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 3 maggio 1999

Il dirigente: ORLANDI

99A4309

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Se.Co.Fin.», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 luglio 1994, eseguita nei confronti della cooperativa «Se.Co.Fin.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Se.Co.Fin.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Se.Co.Fin.», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Luigi Aricò in data 8 ottobre 1983, repertorio n. 7733, registro società n. 37473 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4578/202224, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4310

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Io e gli altri», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 febbraio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Io e gli altri», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Io e gli altri» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Io e gli altri», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Marcello Calamari in data 5 luglio 1991, repertorio n. 18832, registro società n. 59874 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5345/255296, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4311

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Tos.Ca. - Toscana capre», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 maggio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Tos.Ca. - Toscana capre», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Tos.Ca. - Toscana capre» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Tos.Ca. - Toscana capre», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Alberto Chieffi in data 30 aprile 1984, repertorio n. 13272, registro società n. 38825 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4660/208968, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4312

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Paolo I», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Paolo I», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Paolo I» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Paolo I», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Vincenzo Roselli in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 25926, registro società n. 24208 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3431/143343, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4313

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Fi.Ma.Ser.», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 marzo 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Co.Fi.Ma.Ser.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Co.Fi.Ma.Ser.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Fi.Ma.Ser.», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Giancarlo Lo Schiavo in data 20 giugno 1990, repertorio n. 7231, registro società n. 57098 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5248/249635, è sciolta ai sensi del combi-

nato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4314

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale agricola il Giglio», in Bagno a Ripoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa sociale agricola il Giglio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Cooperativa sociale agricola il Giglio» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale agricola il Giglio», con sede in Bagno a Ripoli, costituita per rogito del notaio Giovanna Acquisti in data 8 febbraio 1994, repertorio n. 14504, registro società n. 66311 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5517/267124, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4315

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Numero uno», in Montemurlo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 giugno 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Numero uno», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Numero uno» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Numero uno», con sede in Montemurlo, costituita per rogito del notaio Francesco De Luca in data 2 marzo 1981, repertorio n. 10565, registro società n. 7569 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 4255/182485, è sciolta ai sensi del combinato dispo-

sto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4316

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S.O.C.I.S.», in Castelfiorentino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 marzo 1995, eseguita nei confronti della cooperativa «S.O.C.I.S.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «S.O.C.I.S.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «S.O.C.I.S.», con sede in Castelfiorentino, costituita per rogito del notaio Antonio Mosca in data 30 ottobre 1993, repertorio n. 10013, registro società n. 22448 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3119/18646, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4317

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ce.Ra.S.», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 dicembre 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «Ce.Ra.S.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Ce.Ra.S.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Ce.Ra.S.», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 9 luglio 1984, repertorio n. 18176, registro società n. 39301 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4735/213362, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4318

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova fonderia officina Cure», in Scandicci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 settembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Nuova fonderia officina Cure», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Nuova fonderia officina Cure» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova fonderia officina Cure», con sede in Scandicci, costituita per rogito del notaio M. Valeria Acquaro in data 29 luglio 1982, repertorio n. 8015, registro società n. 35155 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4460/194878, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4319

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ma.De.», in Empoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Co.Ma.De.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Co.Ma.De.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ma.De.», con sede in Empoli, costituita per rogito del notaio Antonio Verre in data 13 ottobre 1967, repertorio n. 44145, registro società n. 18775 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2537/104440, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4320

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il Jolly cooperativa teatrale», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 dicembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Jolly cooperativa teatrale», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Il Jolly cooperativa teatrale» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il Jolly cooperativa teatrale», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Antonio Mosca in data 1° febbraio 1980, repertorio n. 24557, registro società n. 29798 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4092/174834, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4321

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società «Cooperativa di consumo di Quintole», in Fiesole.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 dicembre 1996, eseguita nei confronti della «Cooperativa di consumo di Quintole», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della «Cooperativa di consumo di Quintole» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società «Cooperativa di consumo di Quintole», con sede in Fiesole, via Aretina, costituita per rogito del notaio Giulio Cirri in data 18 novembre 1939, repertorio n. 3953, registro società n. 6097 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 241/34791, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4322

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Firenze sud», in Bagno a Ripoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 dicembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Radio Firenze sud», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Radio Firenze sud» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Firenze sud», con sede in Bagno a Ripoli, costituita per rogito del notaio Francesco Monasta in data 4 giugno 1981, repertorio n. 246, registro società n. 32591 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4302/184781, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4323

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Calfi coop.», in Montaione.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 febbraio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Calfi coop.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Calfi coop.» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Calfi coop.», con sede in Montaione, costituita per rogito del notaio C. Alberto Castagna in data 21 gennaio 1978, repertorio n. 6103, registro società n. 26779 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3728/157897, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4324

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Turati», in Marradi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 ottobre 1994, eseguita nei confronti della cooperativa «Centro Turati», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Centro Turati» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Centro Turati», con sede in Marradi, costituita per rogito del notaio Luigi Aricò in data 9 settembre 1981, repertorio n. 4617, registro società n. 33181 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4342/186447, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4325

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Graif Engineering», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 giugno 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Graif «Engineering», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Graif Engineering» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Graif Engineering», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Giuseppe Petrina in data 20 settembre 1983, repertorio n. 52270, registro società n. 37521 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4590/202973, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4326

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale del Chianti classico», in S. Casciano Val di Pesa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 novembre 1994, eseguita nei confronti della cooperativa «Cantina sociale del Chianti classico», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Cantina sociale del Chianti classico» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale del Chianti classico», con sede in S. Casciano Val di Pesa, costituita per rogito del notaio Edilio Ritzu in data 2 agosto 1963, repertorio n. 69541, registro società n. 16552 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 1094/79944, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4327

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Santerno», in Firenzuola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 novembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Santerno», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Santerno» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Santerno», con sede in Firenzuola, costituita per rogito del notaio Alfredo Tonini in data 24 settembre 1950, repertorio n. 4303, registro società n. 10122 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 199/32224, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4328

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il quadrifoglio», in Figline Val d'Arno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 agosto 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Il quadrifoglio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Il quadrifoglio» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il quadrifoglio», con sede in Figline Val d'Arno, costituita per rogito del notaio Eugenio Idolo in data 23 settembre 1986, repertorio n. 1904, registro società n. 46781 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4874/223556, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4329

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alceo», in Bagno a Ripoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 settembre 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «L'Alceo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «L'Alceo» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «L'Alceo», con sede in Bagno a Ripoli, costituita per rogito del notaio Vasco Bartoli in data 7 dicembre 1983, repertorio n. 107996, registro società n. 38049 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4604/204220, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4330

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agroecologica il Paiolo», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 1992, eseguita nei confronti della cooperativa «Agroecologica il Paiolo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Agroecologica il Paiolo» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Agroecologica il Paiolo», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Aldo Zetti in data 17 aprile 1989, repertorio n. 23508, registro società n. 53812 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5112/242468, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4331

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Quattroruote», in Scandicci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 giugno 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Quattroruote», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Quattroruote» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Quattroruote», con sede in Scandicci, costituita per rogito del notaio Andrea Venturini in data 26 marzo 1990, repertorio n. 35169, registro società n. 56521 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5220/248551, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4332

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova espansione», in Vinci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Nuova espansione», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Nuova espansione» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova espansione», con sede in Vinci, costituita per rogito del notaio Antonio Verre in data 15 aprile 1982, repertorio n. 71241, registro società n. 34887 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4449/193989, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4333

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Viviter vivai della terza età», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Viviter vivai della terza età», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Viviter vivai della terza età» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Viviter vivai della terza età», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 10 giugno 1993, repertorio n. 30024, registro società n. 64641 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5490/264305, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4334

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.S. Centro lingue straniere», in Figline Val d'Arno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 marzo 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «C.L.S. Centro lingue straniere», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa C.L.S. Centro lingue straniere è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze N. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «C.L.S. Centro lingue straniere», con sede in Figline Val d'Arno, costituita per rogito del notaio Claudio Barnini in data 30 ottobre 1992, repertorio n. 44341, registro società n. 63143 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5445/261596, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4335

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori fonderia di Marradi», in Marradi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 giugno 1996, eseguita nei confronti della cooperativa «Lavori fonderia di Marradi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Lavoratori fonderia di Marradi» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoratori fonderia di Marradi», con sede in Marradi, costituita per rogito del notaio Alberto Chieffi in data 6 aprile 1970, repertorio n. 2120, registro società n. 20130 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2762/113142, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4336

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Free Time Unici Toscana», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Free Time Unci Toscana», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Free Time Unci Toscana» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Free Time Unci Toscana», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio A. Beretta Anguissola in data 25 settembre 1985, repertorio n. 1477, registro società n. 44336 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4790/315855, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4337

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Informazione e immagine», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 agosto 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Informazione e immagine», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Informazione e immagine» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 93 del 4 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Informazione e immagine», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Luigi Aricò in data 3 marzo 1993, repertorio n. 20899, registro società n. 64022 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5464/262860, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4338

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Florence Assistance», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Florence Assistance», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Florence assistance» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 71 del 18 settembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Florence Assistance», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Luigi Aricò in data 20 ottobre 1992, repertorio n. 20545, registro società n. 63074 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5443/261278, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4339

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Chianti dolciaria», in Tavarnelle Val di Pesa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Chianti dolciaria», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Chianti dolciaria» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 92 del 1° dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Chianti dolciaria», con sede in Tavarnelle Val di Pesa, costituita per rogito del notaio Pompilio Massarelli in data 13 aprile 1989, repertorio n. 15665, registro società n. 53959 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5113/242608, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4340

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Alba», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Alba», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Alba» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Alba», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Salani in data 24 luglio 1984, repertorio n. 18218, registro società n. 39302 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4734/213361, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 maggio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A4341

DECRETO 13 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Vigna Teresa», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Vigna Teresa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Fausto Monticelli in data 5 luglio 1967, repertorio n. 382892, registro società n. 3110 del tribunale di Taranto.

Taranto, 13 maggio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A4343

DECRETO 14 maggio 1999.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di in collocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che prevede, tra l'altro, la riqualificazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra;

Vista la delibera n. 143 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'8 aprile 1999, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1999;

Considerato che la misura proposta è stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1997 e il 1998 e registrata dall'I.S.T.A.T.;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998;

Decreta:

Con effetto dal 1º luglio 1999 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 362.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A4342

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 marzo 1999.

Ridefinizione della pianificazione e gerarchizzazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e dalla delibera CIPE n. 42/98 del 6 maggio 1998.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce l'apposito fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilacio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse;

Vista la delibera 25 settembre 1997 (deliberazione n. 186/1997), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 1997, con la quale il CIPE ha, tra l'altro, predisposto il quadro complessivo delle finalizzazioni delle risorse di cui alle leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;

Vista la delibera 17 marzo 1998 (deliberazione n. 31/1997), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 24 aprile 1998, con la quale il CIPE ha ripartito le risorse recate dalle leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997, nonché la tranche di mutui contratta nel dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera 6 maggio 1998 (deliberazione n. 42/1998), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1998 con la quale il CIPE ha, tra l'altro, stabilito misure per la pianificazione degli interventi, ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse recate dalle menzionate leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;

Visto in particolare il punto 2.1.1. (Pianificazione degli interventi - Competenza) della suddetta delibera CIPE che demanda alle amministrazioni interessate la pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento, e l'eventuale gerarchizzazione temporale degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 300/UPP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1998 con il quale il Ministro dei lavori pubblici approva la pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento per il quadriennio 1998-2001;

Vista la tabella *F)* - (Settore 4: interventi nelle aree depresse) - della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che reca modifiche agli stanziamenti per il triennio 1999-2001 di cui alle leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997 rispetto alla pianificazione operata dal CIPE con la citata deliberazione 6 maggio 1998, n. 42/1998;

Considerato che a seguito delle predette modifiche della tabella *F* della legge finanziaria 1999, le autorizazioni per il triennio 1999-2001 del cap. 9457 (UP.B. - 6.2.1.10), fermo restando l'importo complessivo approvato, possono così essere ridefinite:

(in miliardi)

	1998	1999	2000	2001	Totale
Legge n. 341/1995 * .	200,000	—	—	—	200,000
Legge n. 341/1995 . .	18,179	11,172	18,449	—	47,800
Legge n. 641/1996 * .	—	50,614	31,940	117,446	200,000
Legge n. 135/1997 . .	5,535	48,500	60,740	44,055	158,830
	223,714	110,286	111,129	161,501	606,630

* Manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali.

Ritenuto, pertanto, in relazione alle suindicate variazioni di provvedere a riformulare il programma di finanziamento per il triennio 1999-2001 di cui agli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 300/UPP sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Gli elenchi acclusi al decreto ministeriale 1998 n. 300/UPP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1998 (allegati *A* e *B*) sono sostituiti da quelli acclusi al presente decreto (allegati 1 e 2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 103

ALLEGATO 1

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
L. 341/95

Tipologia interventi	Referente	Interventi		Finanziamento (in miliardi)	Spesa Presunta 1998	Spesa Presunta 1999	Spesa Presunta 2000	Spesa Presunta 2001	Totale
OPERE STRADALI	DIGES - UT3	MOLISE	Costruzione della strada di collegamento tra la strazione di Bonefro e la f.v. del Biferno nella regione Molise (D. CIPE del 23/04/97)	14,000	0,000	7,000	7,000	0,000	14,000
INFR AGRICOLE	DIGES-UT4	SARDEGNA	Diga sul fiume Tirso nella regione Sardegna (D. CIPE del 23/04/97)	33,800	18,179	4,172	11,449	0,000	33,800
STRADE PROVINCIALI	DIGES		Delibere Cipe 27.11.96 e 18.12.97	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	200,000
TOTALE DIGES				***247,800***	***218,179***	***11,172***	***18,449***	***0,000***	**247,800**

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
L. 641/96

Tipologia interventi	Referente	Interventi		Finanziamento (in miliardi)	Spesa Presunta 1998	Spesa Presunta 1999	Spesa Presunta 2000	Spesa Presunta 2001	Totale
STRADE PROVINCIALI	DIGES		Delibere Cipe 23.4.97 e 25.9.97 e 17.3.98	200,000	0,000	50,614	31,940	117,446	200,000
TOTALE DIGES				***200,000***	***0,000***	***50,614***	***31,940***	***117,446***	**200,000**

ALLEGATO 2

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
L. 135/97

Tipologia interventi	Referente		Interventi (D. CIPE del 29.08.1997)	Finanziamento (in miliardi)	Spesa Presunta 1998	Spesa Presunta 1999	Spesa Presunta 2000	Spesa Presunta 2001	Totale
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	MOLISE	Rete idrica fognante - Comune di Bonefro	9,000	0,000	2,000	3,500	3,500	9,000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	PUGLIA	Nuovo serbatoio di accumulo reti interne di Grottaglie	9,000	0,000	3,500	5,500	0,000	9,000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Adeg.funz. e compl. della rete idrica comunale di Acerenza	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Risanamento rete idrica abitato di Montalbano Jonico	5,000	0,000	3,000	2,000	0,000	5,000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Adeg. funzionale e compl. della rete idrica e fognante di Trivigno (PZ)	3,000	0,000	1,000	2,000	0,000	3,000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT II	CALABRIA	Interventi di risanamenti nei comuni costieri del tratto Vibo Marina - Nicotera - 2° stralcio esecutivo	26,450	0,000	6,000	10,000	10,450	26,450
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT IV	SICILIA	Completamento e ammodernamento rete idrica comunale di S. Giuseppe Iato	10,000	0,000	4,000	6,000	0,000	10,000
ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CAMPANIA	Napoli - Lavori di completamento ed adeguamento dell'edificio demaniale Nuovo Palazzo di Giustizia	5,000	0,000	1,000	2,000	2,000	5,000
ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CALABRIA	Reggio Calabria - Completamento sede della caserma della Polizia di Stato	9,000	0,535	4,000	0,360	4,105	9,000

ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CALABRIA	Catanzaro - Completamento complesso demaniale Polizia di Stato e Polizia Stradale	6,380	0,000	4,000	2,380		6,380
EX AGENSUD	DIGES UT III	SICILIA	Comune di Taormina Completamento scuola addestramento professionale	4,000	0,000	2,000	2,000		4,000
EX AGENSUD	DIGES UT III	SICILIA	Porto Commerciale di Augusta - Opere di completamento - completamento II lotto, 2° stralcio con esclusione edifici definitivi	30,000	0,000	4,000	10,000	16,000	30,000
EX ART. 13 DIGES	PROVV. OO. PP.	PIEMONTE	Immobile demaniale della ex. Cas. Trevisan sito in Bra (CN) ristrutt. per la sede degli Uffici Finanziari	5,000	0,000	2,000	2,000	1,000	5,000
EX ART. 13 DIGES	PROVV. OO. PP.	LAZIO	Frosinone - Costruzione della nuova sede della Questura e della P. S.	35,000	5,000	10,000	12,000	8,000	35,000
TOTALE DIGES				*158,830*	*5,535*	*47,500*	*60,740*	*45,055*	158,830

99A4344

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Terziana», in Terzo di Aquileia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 ottobre 1998 con la quale la società ICEF S.r.l. con sede in Vicenza, Contrada P. Cordenons, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Terziana», che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del comune di Terzo di Aquileia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Acqua Terziana», che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Terziana», sita nel territorio del comune di Terzo di Aquileia (Udine).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4368

DECRETO 29 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acquevive», in Rocchetta al Volturno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 ottobre 1998 con la quale la società Acque Vive S.r.l. con sede in Isernia, via Contrada Breccelle, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acquevive», che sgorga dalla sorgente Capo Volturno ubicata nel permesso di ricerca sito in territorio del comune di Rocchetta al Volturno (Isernia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Acquevive», che sgorga dalla sorgente Capo Volturno ubicata nel permesso di ricerca sito in territorio del comune di Rocchetta al Volturno (Isernia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, ipouricemizzanti e uricurici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4367

DECRETO 29 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo», in Castel San Vincenzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 ottobre 1998 con la quale la ditta Mazzocco Antonio con sede in Cerro al Volturno (Isernia), via Vittorio Veneto 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo», che sgorga dalla sorgente Acquaruolo nell'ambito del permesso di ricerca ubicato nel territorio del comune di Castel San Vincenzo (Isernia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo», che sgorga dalla sorgente Acquaruolo nell'ambito del permesso di ricerca ubicato nel territorio del comune di Castel San Vincenzo (Isernia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4366

DECRETO 29 aprile 1999.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Valmora», in Rorà.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° ottobre 1998 con la quale la società Pontevecchio s.r.l. con sede in Luserna San Giovanni (Torino), Via Ponte di Pietra 3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Valmora» che sgorga dalla sorgente «Aburù» in comune di Rorà (Torino), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1990, n. 2678 con il quale l'acqua della sorgente Aburù è stata riconosciuta come acqua minerale naturale;

Vista la delibera 26 aprile 1995, n. 251 - 45342 23 della giunta regionale del Piemonte con la quale all'acqua minerale della sorgente Aburù è stata attribuita la denominazione «Valmora»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislabvo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Valmora» che sgorga dalla sorgente «Aburù» in comune di Rorà (Torino), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati. Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4364

DECRETO 29 aprile 1999.

Autorizzazione ad aggiornare l'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale estera «Hunyadi János» e modificazione della grafica delle etichette stesse.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° marzo 1999 con la quale la Società Ki Group S.p.A. con sede in Collegno (Torino), Via Marchesi 9, ha chiesto l'autorizzazione ad aggiornare l'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Hunyadi János» e a modificare la veste grafica delle etichette stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 2874, con il quale sono state autorizzate le etichette attualmente in uso;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzati l'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Hunyadi János» e la modifica della veste grafica delle etichette stesse.

Art. 2.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al presente decreto.

Art. 3.

Sono fatti salvi gli effetti che conseguiranno alla revisione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A4365

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1999.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa nonché nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, della società Immobiliare Elmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto in data 9 febbraio 1998, che ha stabilito che il Collegio dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società:

Istituto milanese fiduciario S.p.a.;

Istituto finanziario milanese S.p.a.;

I.F.M. servizi finanziari S.p.a.;

Rilancio S.r.l.;

Cofinvest S.r.l.;

I.F.M. attività immobiliari S.r.l.;

I.F.M. attività industriali S.r.l.;

I.F.M. attività finanziarie S.r.l.;

I.F.M. partecipazioni finanziarie S.r.l.;

I.F.M. iniziative finanziarie S.r.l.;

I.F.M. servizi generali S.r.l.;

Istituto milanese informatica S.r.l.;

I.F.M. immobiliare S.r.l.;

La residence S.r.l.;

Cispadana costruzioni S.p.a.;

I.F.M. finanziamenti S.r.l.;

Gefinvest S.r.l.;

Capital S.r.l.,

tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede legale in Milano, cessasse dalla sua funzione, con decorrenza dal 9 febbraio 1998, e che, dalla medesima data, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società predette fosse preposto, quale unico commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, n. 3;

Vista la sentenza n. 425/1999 emessa in data 6/8 maggio 1999 dal tribunale di Milano, con la quale la società Immobiliare Elmo S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Milano, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto controllata dalla società Istituto finanziario milanese S.p.a., in l.c.a.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società Immobiliare Elmo S.r.l., in liquidazione alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore e lo stesso comitato di sorveglianza già nominati per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società Immobiliare Elmo S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Milano, codice fiscale e partita IVA 08314760151, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, n. 3;

Art. 3.

Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Attilio Mambelli, nato a Roma il 3 giugno 1940, in qualità di esperto;

prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942; in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del l'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

99A4411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in nefrologia»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in nefrologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 11 marzo 1999, relativamente al riordino della scuola di specializzazione in nefrologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alla scuola di specializzazione in nefrologia sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 202 a 209 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 202 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia.

Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

La scuola può anche organizzare corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 203 *(Organizzazione, durata, norme d'accesso).* — Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di medicina sperimentale e applicata.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strut-

ture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del dipartimento di medicina sperimentale e applicata e della cattedra di nefrologia, quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 e dotate dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 e al decreto ministeriale 17 dicembre 1997.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti nei due successivi articoli.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 204 *(Piani di studio e di addestramento professionalizzante).* — Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E13X Biologia applicata;
E05A Biochimica;
E06A Fisiologia umana;
F04A Patologia generale;
E07X Farmacologia;
F07A Anatomia patologica;
F07A Medicina interna;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F10X Urologia;
F19A Pediatria generale e specialistica.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

In ottemperanza al decreto interministeriale 21 febbraio 1997, le attività teorico pratiche relative al settore F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia comprenderanno anche le conoscenze radioprotezionistiche che possano riguardare lo svolgimento delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 205 *(Programmazione annuale delle attività e verifica di tirocinio).* — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola e per periodi non superiori ad un anno.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Art. 206 *(Esame di diploma).* — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.

La commissione finale è nominata dal rettore di questa Università secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 207 *(Norme finali).* — Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori:

E09A Anatomia;
E09B Istologia;
E05A Biochimica;
E06A Fisiologia umana;
F03X Genetica medica;
F07F Nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori:

E13X Biologia applicata;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
F07A Medicina interna;
F07F Nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e diagnostica per immagini.

Settori:

F04B Patologia clinica;
F06A Anatomia patologica;
F07A Medicina interna;
F07F Nefrologia;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori:

F07F Nefrologia;
F07A Medicina interna;
E07X Farmacologia;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F01X Statistica medica;
F10X Urologia;
F19A Pediatria generale e specialistica;
F04A Patologia generale.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori:

F07F Nefrologia;
F08A Chirurgia generale.

F. *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori:

F07F Nefrologia;

F07C Medicina interna;

F21X Anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standards necessari alle strutture non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.*

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima.

Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie:

aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie;

aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale:

aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale;

saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene:

aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti;

aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto;

saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 22 aprile 1999

Il rettore: PRETI

99A4369

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1993 e 19 luglio 1993 con i quali è stata, rispettivamente, ridefinita e modificata in alcune parti la tabella XXX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alle facoltà di architettura;

Viste le deliberazioni con le quali le autorità accademiche del Politecnico di Milano hanno proposto una modifica allo statuto, volta ad ottenere l'istituzione del

biennio del corso di laurea in architettura presso la sede distaccata di Mantova ed afferente alla facoltà di architettura Milano-Leonardo;

Vista la legge 15 maggio 1997, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateno, ai sensi della legge 19 gennaio 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - Regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nelle sedute del 3 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Nell'ambito della facoltà di architettura di Milano-Leonardo è istituito il biennio del corso di laurea in architettura presso la sede distaccata di Mantova.

Gli insegnamenti impartiti presso la sede di Mantova sono compatibili con l'ordinamento degli studi previsto per l'omologo corso di laurea della sede di Milano-Leonardo.

Tutte le disposizioni contenute nello statuto per la sede di Milano-Leonardo valgono anche per la sede di Mantova in quanto applicabili.

Milano, 30 ottobre 1998

Il rettore: DE MAIO

99A4345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 maggio 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CITTADINI E RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il municipio di Jesolo, via S. Antonio, 14.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 maggio 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «LEGGE IN MATERIA DI GIUSTIZIA PENALE MILITARE».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il municipio di Jesolo, via S. Antonio, 14.

99A4428

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 26 maggio 1999, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione per il *referendum* popolare (indetto con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999) non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

99A4412

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Novosibirsk

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ubaldo Orlandelli, console onorario in Novosibirsk (Russia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambiasciata d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Mosca;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

g) rinnovo di passaporti italiani a coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Mosca;

h) rilascio di nuovi libretti passaporto limitatamente alla sostituzione di quelli esauriti nelle pagine, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Mosca;

i) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Mosca delle richieste di rilascio di visti a cittadini stranieri, limitatamente a coloro che risiedano nella circoscrizione consolare;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A4346

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Patrasso

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Michail Dimopoulos, console onorario in Patrasso (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circostanza territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo ever interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

10) concessione di prestiti a cittadini in condizione di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro: DINI

99A4347

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Bridgetown

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Paola Baldi, vice console onorario in Bridgetown (Barbados), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio concolare onorario;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

10) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro: DINI

99A4348

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'Istituto religioso delle maestre luigine, in Parma

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Isitituto religioso delle maestre luigine, con sede in Parma.

99A4349

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sig. David Bertrand con la seguente motivazione: «Con grande coraggio ed eccezionale spirito di servizio, si prodigava come volontario nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in un'impervia zona montuosa e boschiva e, nel generoso tentativo di proteggere persone e cose, veniva travolto da un'improvvisa ed enorme fiammata, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

Splendido esempio di alto spirito di abnegazione ed elette virtù civiche spinti fino all'estremo sacrificio». — 6 febbraio 1999 - Piossasco (Torino).

99A4350

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 maggio 1999

Dollaro USA	1,0456
Yen giapponese	127,18
Dracma greca	324,90
Corona danese	7,4318
Corona svedese	8,9680
Sterlina	0,65240
Corona norvegese	8,2375
Corona ceca	37,553
Lira cipriota	0,57850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,64
Zloty polacco	4,1518
Tallero sloveno	193,8187
Franco svizzero	1,5943
Dollaro canadese	1,5411
Dollaro australiano	1,6074
Dollaro neozelandese	1,9531
Rand sudafricano	6,4984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4427

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia

Con decreto ministeriale 3 maggio 1999 sono state apportate delle modifiche agli articoli 14 e 18 dello statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia.

99A4351

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tasto»

Con il decreto n. 805/R.M. 112/D343 del 24 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TASTO:

50 compresse masticab. 500 mg - A.I.C. n. 023135027;

50 bustine 1 g - A.I.C. n. 023135054;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4352

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piantanol»

Con il decreto n. 805/R.M. 112/D347 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PIANTANOL:

granulato 120 g - A.I.C. n. 013536040;

10 bustine 6 g - A.I.C. n. 013536053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechest Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4355

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rufol»

Con il decreto n. 805/R.M. 112/D348 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

RUFOL:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 003398017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechest Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4356

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Synchrodyn 1-17»

Con il decreto n. 805/R.M. 112/D349 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

SYNCHRODYN 1-17:

2 f 0,1 mg, 1 ml - A.I.C. n. 024277016;

2 fiale 1 ml/10 mcg - A.I.C. n. 024277042;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechest Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4357

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Echovist»

Con il decreto n. 805/R.M. 3/D350 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ECHOVIST:

2 flac. granulato 3 g + 2 flac. soluzione galattosio 20% + 2 disp. prelievo - A.I.C. n. 027874015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Schering AG - Berlino (Germania).

99A4358

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colamin»

Con il decreto n. 805/R.M. 218/D352 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

COLAMIN:

flacone sciroppo 130 ml - A.I.C. n. 004407021;

flacone sciroppo 250 ml - A.I.C. n. 004407033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4353

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucitux»

Con il decreto n. 805/R.M. 19/D351 del 25 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MUCITUX:

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024421012;

AD 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 024421024;

BB 10 supposte 50 mg - A.I.C. n. 024421036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4354

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dall'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli dell'associazione «Meridiana», in Palermo

Con decreto ministeriale 30 aprile 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Meridiana», con sede in Palermo, via Libertà, n. 102, è stata cancellata dal n. 87 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/67 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta Associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n, 674/78 del 20 ottobre 1978.

99A4370

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 31 marzo 1999 concernente: «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo del decreto, al sedicesimo rigo, dove è scritto: «*Andaluo*», leggasi: «*Andalou*».

99A4360

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 31 marzo 1999 concernente: «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, dove è scritto: «*Blu* Moon», leggasi: «*Blue* Moon».

99A4359

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77